LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBERAIO 1888

gere la questione sulla proporzione di contributo tra il consorzio ed i proprietarî. Ma per questo vi sono le leggi generali per nulla modificate dalla legge speciale, che ora stiamo discutendo. Le leggi generali stabiliscono che alle opere di utile comune si contribuisce in proporzione del vantaggio, che ciascuno ne ricava, si contribuisce in proporzione dell'entità dell'interesse, che ciascuno rappresenta. Non varrebbe quindi la pena di determinare qui, in un caso speciale, ciò che è scritto nella legge generale, la quale non è abrogata, nè modificata in minima guisa. A me pare dunque che queste dichiarazioni debbano tranquillare l'onorevole Arnaboldi, e non farlo insistere nella sua proposta.

È più degna di considerazione la questione proposta dall'onorevole Prinetti, il quale ha riprodotto una disputa, su cui già mi sono intrattenuto nell'ultima tornata.

L'onorevole Rubini, che parlò nella discussione generale, s'interessò delle condizioni dei proprietari che con questa legge possono essere soggetti ad espropria, e chiese delle garanzie per loro. L'onorevole Prinetti ricordò in poche parole la mia risposta. Ma mi permetta la Camera che io la ricordi intera.

Io dissi, che la garanzia dei proprietarî sta nell'aver richiamato in questa legge speciale la legge generale del 25 giugno 1865. Noi, con questa legge, non facciamo se non aggiungere agli altri casi di espropriazione per ragione di utilità generale anche questo. Basta dunque richiamare in questo le garanzie, che esistono in tutti gli altri casi per i proprietarî espropriati. Ma a questa feci seguire una risposta più particolare: nell'articolo 2, già votato dalla Camera, articolo 2 che segna il primo stadio della procedura, è detto che il Ministero di agricoltura deve far compilare l'elenco dei beni da rimboscare, o da rinsodare, con relativa stima sommaria. Così che la stima sommaria precede l'apposizione del vincolo, di cui si parla nell'articolo 4. La procedura dello stadio preparatorio di queste legge è tutta negli articoli 2, 3, 4 e 5; i quali segnano delle operazioni successive.

Nell'artícolo 2 si fa l'elenco dei beni da rimboscare; si determina l'area del bacino di rimboscamento; si fa la stima dei terreni; si determina il progetto e il prezzo dei lavori. Dopo ciò vi è la notificazione, la possibilità del reclamo, il giudizio su di esso, e finalmente l'apposizione del vincolo.

A me pare dunque chiaro, che non si possa, dal perito chiamato a stimare i beni, tener conto di altri vincoli se non di quelli legalmente esistenti al tempo della stima, che serve tra l'altro all'espropria.

Del nuovo, che sarebbe imposto con l'articolo 4, non può tenersi calcolo nella stima. Ma. per rendere più chiara la cosa, bisogna ricordare che la legge forestale attuale come, del resto, ha rammentato l'egregio relatore della Commissione. già stabilisce dei vincoli. Indipendentemente dalla questione dei rimboscamenti, i vincoli della legge forestale attuale sono per la conservazione dei boschi esistenti. Il rimboscamento può riguardare tanto i beni vincolati per effetto della legge del 1877, quanto i beni non vincolati. Quando i beni sono stati vincolati in forza della legge del 1877 (ed il vincolo è definitivo perchè, come la Camera sa, è apposto dai Comitati, avverso l'opera dei quali vi è il reclamo, su cui decide per giurisdizione propria, il Consiglio di Stato); evidentemente, nel fare la perizia, si deve tener conto di esso, come di qualunque servitù o peso inerente alla cosa.

Ma, viceversa, non mi pare si possa nella espropria, della quale si parla nel disegno di legge attuale, tener conto di un vincolo, che nasce dopo la stima, di cui nell'articolo 2.

Insomma, per me è chiaro questo concetto, che, con la proposta attuale, i proprietarî soggetti all'espropriazione, hanno diritto di far valere lo stato di coltura, in cui si trova il fondo, tenendo conto dei vincoli legalmente esistenti all'epoca in cui ha luogo la stima sommaria.

Del resto, io osservo che non mi pare lodevole e consigliabile il sistema di derogare ad una legge generale, o di modificare, esplicare, interpretare una legge generale, in occasione di una legge speciale.

Noi qui proponghiamo, (Ministero e Commissione d'accordo) il sistema dell'espropriazione per causa di pubblica utilità; si ha il diritto di dire che non sia il caso di applicarlo nella specie; ma quando lo ritenghiamo applicabile, non credo opportuno il venir a modificare per un caso speciale la legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Per queste considerazioni io credo, e spero che gli onorevoli Prinetti ed Arnaboldi vogliano ritirare le loro proposte d'aggiunta,

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

Arnaboldi. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro, naturalmente hanno un valore che io non posso rigettare. Ma devo anche considerare che, all'atto pratico, succede molte volte che coloro i quali debbono in-